

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

STATUTO

Delibera n. 47 del 9/10/2000.

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il comune di San Stino di Livenza rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile e democratico e salvaguardando i diritti individuali e collettivi.
2. Il comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Il comune orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita del paese e per realizzare il riequilibrio delle rappresentanze.
4. Il comune opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e promuove iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con la comunità sanstinese; promuove, altresì, interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie.
5. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune di S. Stino di Livenza è soggetto istituzionale in rapporto paritario con gli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione ed

associazionismo.

6. Il comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

7. Il comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono, anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 2 - Funzioni

1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.

3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi del presente statuto e secondo le norme relative.

4. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

5. Le funzioni di cui al terzo comma, possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla regione le risorse necessarie.

Art. 3 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comune.

2. Il comune promuove per tutti i cittadini appartenenti all'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, all'assistenza, all'abitazione, all'istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, fatte salve le competenze riservate dalla legge statale o regionale ad altri soggetti.

Art. 4 - Gestione del territorio

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comune promuove ed attua un assetto organico del territorio attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici in forma idonea a favorire gli insediamenti abitativi, produttivi ed il superamento delle barriere architettoniche. Promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire e eliminare le fonti di inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita. Tutela i valori paesaggistici, naturali, storici ed artistici del territorio.

Art. 5 - Elementi distintivi: territorio, sede, stemma, gonfalone

1. Il territorio del comune di S. Stino di Livenza comprende il Capoluogo, le frazioni di La Salute di Livenza, Corbolone e Biverone, nonché le seguenti località, la cui rilevanza è storicamente determinata: Ottava Presa, Cà Cottoni, Sant'Alò, Bosco, Bivio Triestina.
2. Il consiglio e la giunta si riuniscono, di norma, nella sede comunale, che è ubicata nel palazzo civico sito in piazza Aldo Moro n. 1. In casi particolari il consiglio comunale può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
4. L'uso e la riproduzione dei simboli comunali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta.

Art. 6 - Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio è previsto un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti. Ai fini informativi i principali atti e provvedimenti del comune possono essere affissi in apposito spazio riservato al pubblico presso la delegazione di La Salute di Livenza.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, possono essere utilizzate ulteriori forme di pubblicità anche mediante l'utilizzo di procedure tecnologiche avanzate.

Capo II - Attività normativa

Art. 7 - Statuto

1. Il comune determina il proprio ordinamento con il presente statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.

Art. 8 - Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita le funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 9 - Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Capo III - Ordinamento

Art. 10 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e le competenze del consiglio sono regolati dalla legge.
3. La presidenza del consiglio può essere attribuita ad un consigliere eletto dal consiglio stesso. Con le medesime modalità può essere altresì eletto il vicepresidente del consiglio che sostituisce il presidente a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento.
4. Il presidente eletto dal consiglio può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Il consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che si esplica attraverso apposito regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge e dalle norme dello statuto.
6. Le sedute del consiglio sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei membri assegnati.
7. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto della gestione. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria, anche in via d'urgenza, adeguatamente motivata in sede di convocazione.
8. Il consiglio è convocato d'iniziativa del sindaco, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, oppure su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati. La riunione deve tenersi entro venti giorni.
9. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o da altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione.
10. In caso di convocazione ordinaria l'avviso è comunicato almeno cinque giorni prima

della seduta. In caso di convocazione straordinaria l'avviso è comunicato almeno tre giorni prima della seduta. In caso di convocazione straordinaria urgente è comunicato almeno un giorno prima della seduta. Nel computo dei termini previsti dal presente articolo non viene conteggiato il giorno in cui viene comunicato l'avviso di convocazione, mentre viene considerato quello fissato per la seduta del consiglio.

11. Il presidente può aggiornare i lavori del consiglio se ritiene di non esaurire gli argomenti all'ordine del giorno nella stessa seduta, purché nell'avviso di convocazione venga fissato il giorno e l'ora dell'eventuale prosecuzione.

12. Altri oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono discussi e votati solo se il relativo elenco viene comunicato un giorno prima della seduta.

13. Le proposte di deliberazione sono depositate presso la segreteria comunale, in orario d'ufficio, almeno il giorno successivo al recapito dell'ordine del giorno, salvo quanto stabilito al successivo comma.

14. Il consiglio può discutere e deliberare su argomenti che non sono iscritti all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione solo se sono presenti tutti i consiglieri assegnati e nessuno si oppone. Possono tuttavia essere approvate le deliberazioni concernenti mozioni, ordini del giorno o altri documenti recanti semplici manifestazioni di giudizio o di intento.

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro centoventi giorni dalla sua proclamazione, il sindaco presenta al consiglio, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il consiglio approva le linee programmatiche presentate dal sindaco, eventualmente anche con integrazioni, modifiche e adeguamenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

3. Nel mese di settembre di ogni anno il consiglio può verificare l'attuazione delle linee programmatiche di cui al precedente comma, eventualmente provvedendo ad integrarle o modificarle sulla base delle problematiche ed esigenze sopravvenute.

Art. 12 - Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla

legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. In ogni caso in cui la legge, lo statuto od il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, si intende tale il consigliere, escluso il sindaco, individuato secondo il criterio della cifra elettorale più alta, ed, a parità di cifra, quello più anziano di età.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio stesso. A tale riguardo, il presidente del consiglio provvede a comunicare l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella predetta comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo dei consiglieri sono disciplinate dal regolamento.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del presidente del consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni poste all'organo.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. Nella sede municipale possono essere previsti appositi spazi per il recapito di documenti che necessitino di essere notificati.

7. I singoli consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nei limiti ed alle condizioni di legge. Tale facoltà sarà ammessa allorché il regolamento individui i casi di assenza giustificata dalle sedute del consiglio.

Art. 13 - Gruppi e commissioni consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio, dandone comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio, ove nominato, ed al segretario, unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nei consiglieri appartenenti alle liste presentatesi alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che hanno riportato la cifra elettorale più alta.
2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. Il regolamento del consiglio prevederà, disciplinandone il funzionamento e le attribuzioni, la conferenza dei capigruppo consiliari.
4. I capigruppo consiliari, per le loro specifiche funzioni, sono domiciliati presso l'ufficio segreteria del comune.
5. Il consiglio può costituire nel proprio seno commissioni sia permanenti che temporanee, con compiti di studio, di istruttoria e di proposta in ordine alle questioni da sottoporre al consiglio stesso.
6. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e/o di vigilanza, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
7. Le commissioni hanno un numero dispari di componenti eletti con criterio proporzionale, tenuto conto del rapporto tra il numero dei consiglieri di maggioranza ed il numero dei consiglieri di opposizione.
8. Il regolamento del consiglio disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari, nel rispetto della legge e dei principi di cui al presente statuto.

Art. 14 - La giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta, fatte salve le specifiche competenze attribuitele dalla legge o dallo statuto, compie gli atti che non sono riservati dalla legge stessa al consiglio e che non rientrano nelle attribuzioni, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del direttore

generale, del segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La giunta è composta da non più di sette assessori e dal sindaco, che la presiede. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

4. Il sindaco nomina i componenti della giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione. La giunta è costituita e può validamente deliberare una volta che il sindaco ha notificato la nomina ai singoli assessori e questi hanno accettato il relativo mandato. La nomina deve essere accettata per iscritto entro tre giorni dalla notifica dell'investitura. In caso contrario si intende respinta.

5. Possono far parte della giunta anche cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

6. L'assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto. In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del consiglio e dell'approvazione dei relativi atti.

7. Il sindaco può revocare, con provvedimento scritto e motivato, uno o più assessori. La revoca ha efficacia dalla data di notifica.

8. Il sindaco, con provvedimento soggetto a notifica, può sostituire gli assessori revocati o dimissionari. Entro trenta giorni dalla sostituzione convoca il consiglio per comunicare quanto determinato.

Art. 15 - Deliberazioni

1. Gli organi collegiali del comune deliberano a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

2. Salvo che la legge disponga altrimenti, per il conferimento di incarichi o nomine ogni consigliere può votare un solo nominativo. Nel caso in cui vengano votati più candidati rispetto a quelli da eleggere, è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti il presidente, nel corso della stessa seduta, può far ripetere la votazione per ogni nomina od incarico ancora da attribuire, fatta salva la rappresentanza della minoranza nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Il presidente può disporre lo scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità

soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui siano formulate valutazioni od apprezzamenti su persone il presidente dispone la trattazione dell'argomento a porte chiuse. Le sedute della giunta non sono pubbliche, tuttavia possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritiene opportuno sentire.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario. Il segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. L'obbligo, nei casi previsti dalla legge, di astenersi dal partecipare alle deliberazioni degli organi collegiali comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

7. Colui che dichiara di astenersi volontariamente dal voto è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta. Si considera volontariamente astenuto il componente che non rende alcuna dichiarazione di voto o non deposita la scheda nell'urna in caso di votazione segreta o che comunque non partecipa al voto.

8. Per determinare la maggioranza ai fini del voto non si tiene conto dagli astenuti e delle schede bianche e nulle.

9. Salvo espresse disposizioni contrarie il sindaco viene sempre computato al fine di determinare il quorum strutturale e funzionale degli organi elettivi collegiali.

Art. 16 - Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed in tale veste ha la rappresentanza generale dell'ente, salvo i casi in cui questa sia riferibile ad attività di natura gestionale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, attua le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio e l'indirizzo attuativo della giunta.

3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune, in particolare:

a) assegna agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti della giunta, nonché quelle connesse alle

proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo;

b) emana direttive di risultato e verifica l'attività dei soggetti deputati alla gestione;

c) esercita le specifiche attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Gli atti del sindaco a rilevanza esterna e privi di carattere tipico vengono denominati decreti, sono datati, numerati progressivamente e conservati in originale in apposito registro presso l'ufficio segreteria. Sono altresì pubblicati all'albo pretorio del comune per dieci giorni.

5. Il sindaco può incaricare singoli assessori o consiglieri a rappresentarlo presso enti, aziende od istituzioni oppure affinché sovrintendano al funzionamento di uno o più servizi del comune o seguano particolari questioni, con obbligo di riferire.

Art. 17 - Il vicesindaco

1. Il sindaco delega un assessore a sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vicesindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 18 - Il pro-sindaco

1. Il sindaco delega un consigliere, preferibilmente residente nella frazione di La Salute di Livenza, ad esercitare nel territorio della frazione anzidetta le funzioni a lui attribuite dall'art. 38, primo comma, e dall'art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come successivamente modificata ed integrata.

Art. 19 - Ordinamento degli uffici e servizi

1. L'ordinamento degli uffici e servizi del comune è retto dai seguenti criteri generali:

– ripartizione della dotazione organica del comune in più servizi, secondo la tipologia prevalente di attività, con possibilità di individuare all'interno dei singoli servizi, ulteriori partizioni contraddistinte da tipologie di attività omogenee, con funzioni di supporto o finali;

– assegnazione del personale in servizio ai posti in dotazione ai singoli servizi in relazione agli obiettivi dell'ente, con possibilità di attuare la mobilità interna, con il solo

limite della categoria ed area di attività di inquadramento e del rispetto del principio delle mansioni equivalenti;

- riconoscimento di piena autonomia organizzativa ai responsabili dei servizi, salvo il loro coordinamento da parte del direttore generale;
- attuazione di un sistema di responsabilità diffusa, tenuto conto della categoria di inquadramento, applicando le disposizioni della legge n. 241/90.

2. La giunta adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune tenuto conto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 29/93, come successivamente modificato ed integrato e dei criteri generali di cui al precedente comma.

Art. 20 - Il segretario comunale

1. Il segretario svolge i compiti e le funzioni di cui al comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/97, alle condizioni e fatti salvi i presupposti ivi stabiliti.

2. Le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa previste dalla norma di cui al precedente comma si esplicano attraverso apposito parere preventivo circa la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti richiesto dai seguenti soggetti:

- dal presidente del consiglio e della giunta in relazione alle rispettive deliberazioni;
- dal sindaco e dai responsabili dei procedimenti in relazione ai singoli provvedimenti di competenza.

3. I pareri richiesti sono inseriti nei conseguenti atti e possono essere motivatamente disattesi. Negli altri casi i compiti e le funzioni di collaborazione riconosciute al segretario dalla legge sono svolti su richiesta e secondo le indicazioni del sindaco.

Art. 21 - Il direttore generale

1. Le funzioni del direttore generale sono quelle previste dal primo comma dell'art. 51 bis della legge n. 142/90, come inserito dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 127/97. In particolare, compete al direttore:

- sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e coordinare le loro attività, intervenendo direttamente laddove incombenze, attività o risorse debbano essere ripartite tra più uffici, fissando l'ambito, le modalità di apporto e le reciproche forme di collaborazione tra gli stessi;
- risolvere qualsiasi conflitto di competenza od attribuzione tra i responsabili dei singoli

servizi;

- indire periodiche riunioni di coordinamento con i responsabili dei singoli servizi ed, eventualmente, altro personale;
- avocare le funzioni o gli atti di competenza dei responsabili dei singoli servizi motivando nel provvedimento finale i gravi ed eccezionali motivi dell'avocazione stessa;
- assumere direttamente atti e provvedimenti, qualora la relativa competenza non sia chiaramente attribuibile ad un servizio determinato o la pertinente istruttoria sia stata seguita dal direttore stesso.

Art. 22 - Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 23 - Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina e la revoca degli amministratori nelle aziende e istituzioni comunali è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale con obbligo di comunicazione ai consiglieri.

2. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dal sindaco secondo le modalità stabilite dall'art. 22 dello statuto.

3. La revoca del direttore può essere disposta, dal sindaco, previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri d'ufficio.

Capo IV - Partecipazione

Art. 24 - Forme associative e rapporti con il comune

1. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

2. Il comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e deve prevedere la presenza di rappresentanze delle forme

associative negli organi consultivi comunali.

Art. 25 - Istanze e petizioni

1. Gli organismi associativi, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche in forma collettiva, possono rivolgere al sindaco istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 26 - Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il consiglio comunale può istituire le consulte per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente, la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.

Art. 27 - Poteri delle consulte comunali

1. Le consulte, nelle materie di competenza, possono:
 - a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
 - b) esprimere proposte agli organismi comunali per l'adozione di atti;
 - c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - d) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Art. 28 - Referendum

1. Il comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum.
2. Hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente.
4. Non è ammesso referendum inerente le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) statuto e regolamento del consiglio;

- d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- e) tributi, tariffe e corrispettivi;
- f) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- g) su attività vincolate dalla legge;
- h) su questioni già oggetto di referendum nei precedenti cinque anni.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche modificativo od abrogativo di atti amministrativi già approvati dagli organi del comune, purché non relativi a materie di cui al precedente comma e purché la modifica o l'abrogazione degli atti sottoposti a referendum non configurino situazioni potenzialmente fonte di danni economici o materiali a carico del comune.

6. Il referendum può essere richiesto da un minimo del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

Art. 29 - Efficacia del referendum

- 1. Il referendum è valido solo se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 2. Il consiglio adotta in ogni caso i provvedimenti conseguenti all'esito del referendum entro centoventi giorni dalla proclamazione.

Art. 30 - Comitato promotore

- 1. Il comitato promotore del referendum ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento dei referendum.
- 2. Il comitato può concludere preventivi accordi con l'amministrazione sulle questioni da sottoporre a referendum. Quando l'accordo sia raggiunto il referendum non ha luogo.
- 3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti gli atti da sottoporre a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

Art. 31 - Ammissione della richiesta

- 1. La ammissione della richiesta referendaria riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità è rimessa al giudizio di apposita commissione composta secondo regolamento.
- 2. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo della

commissione. Alla commissione stessa è rimesso il giudizio di ammissibilità riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori.

Art. 32 - Indirizzi regolamentari

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento sulla partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali, purché non in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. La pubblicizzazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
4. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibili, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.

Art. 33 - Il difensore civico

1. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, l'istituzione dell'ufficio del difensore civico, anche in associazione con altri enti.
2. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il difensore civico, oltre alle funzioni attribuite dalla legge, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
4. Egli ha il compito di assistere i cittadini e di agevolare la conclusione dei procedimenti, segnalando altresì al sindaco, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni o le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
5. A richiesta dei singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti accertando i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione dei singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta

comunque non inferiore ai venti giorni.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative ai singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

7. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.

Art. 34 - Revoca, decadenza, dispensa dall'ufficio

1. Il Consiglio può revocare il difensore civico, previo contraddittorio, per gravi e ripetute inadempienze.

2. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana o per una delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 35.

Art. 35 - Incompatibilità

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con:

a) lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale o comunale;

b) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dal comune, o che comunque partecipi nel capitale o nella gestione;

c) la qualità di componente del comitato regionale di controllo.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 36 - Sede, oneri operativi, indennità

1. La sede del difensore civico è presso il comune.

2. Al difensore civico è attribuita un'indennità di carica fissata dal consiglio comunale.

Capo V - Norme finali e transitorie

Art. 37 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

Art. 38 - Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.